

Parere n. 40 del 03/10/2007

PREC385/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Tecnolav Engineering s.r.l.- incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure per "Recupero del patrimonio edilizio per locazione di alloggi canone moderato". S.A. Comune di Perugas.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 6 agosto 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Tecnolav Engineering s.r.l. , risultata seconda in graduatoria, contesta la procedura seguita dal Comune di Perugas nell'affidamento dell'incarico di progettazione, di importo inferiore a 100.000 euro, riscontrando che nella valutazione delle relazioni tecnico metodologiche presentate dai concorrenti, la S.A. ha assegnato un punteggio superiore al raggruppamento che, a parità di completezza tecnica, ha offerto un minor tempo di esecuzione, con ciò introducendo un criterio di selezione non indicato nell'avviso.

Del resto, prosegue l'istante, la documentazione di gara non indicava i tempi massimi per l'esecuzione delle prestazioni progettuali e pertanto il fattore "tempo" non poteva essere assunto come elemento di selezione.

L'istante formula ulteriori motivi di doglianza, riscontrati dopo aver effettuato accesso agli atti di gara nei confronti del raggruppamento risultato affidatario, relativi a:

- omessa dichiarazione dei requisiti di ordine generale;
- mancata allegazione alle dichiarazioni sostitutive di copia del documento di identità;
- mancata dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti;
- mancata indicazione del nominativo del giovane professionista.

In sede di istruttoria procedimentale, l'Amministrazione, nel confermare che i tempi di consegna del progetto non erano specificati nel bando, ha rappresentato che il minor tempo di consegna degli elaborati è stato considerato, a parità di condizioni tecniche, come un *quid pluris* dell'offerta.

In riferimento alle ulteriori eccezioni sollevate dall'istante, la S.A. ritiene che la documentazione presentata dall'affidatario sia rispondente a tutte le prescrizioni dell'avviso.

In data 3 ottobre 2007 si è tenuta una audizione alla quale la Stazione appaltante ha ritenuto di non partecipare.

Ritenuto in diritto

I criteri di valutazione per l'affidamento dell'incarico in esame, indicati nell'avviso di selezione, sono:

- anzianità di iscrizione all'albo professionale alla data dell'avviso (punti 15)
- precedenti esperienze professionali nello stesso settore (classe e categoria) di quello oggetto dell'incarico, espletate nel decennio precedente (punti 20)
- precedenti esperienze professionali in settori diversi da quello oggetto dell'incarico (punti 10)
- ribasso sull'onorario (punti 30)
- capacità organizzativa progettuale, ai fini dell'idoneità e completezza della relazione tecnico metodologica (punti 25)
- organizzazione tecnico professionale (punti 5).

In ossequio al principio della trasparenza, la S.A., una volta individuati i criteri di selezione, non può inserire, in sede di valutazione e comparazione delle offerte, ulteriori criteri di giudizio: nel caso in esame, la documentazione di gara non prevedeva alcuna specificazione in ordine al tempo massimo per l'espletamento dell'incarico né che il concorrente avrebbe dovuto fornire una propria autonoma indicazione al riguardo.

La procedura di selezione risulta pertanto viziata, con alterazione della *par condicio* fra i concorrenti, sussistendo l'obbligo della stazione appaltante di motivare la scelta effettuata sulla base degli stessi, onde consentire il controllo sull'imparzialità della procedura di aggiudicazione.

Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di doglianza, concernenti la documentazione presentata dall'affidatario, si evidenzia che gli stessi risultano, nel caso di specie, assorbiti.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura di affidamento dell'incarico professionale in esame è contraria ai principi di trasparenza e *par condicio*.

Il Consigliere Relatore: Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23 ottobre 2007